

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio, del 25 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1347/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1348/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 16
- Regolamento (CE) n. 1349/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 18
- Regolamento (CE) n. 1350/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1351/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 21
- Regolamento (CE) n. 1352/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 24
- Regolamento (CE) n. 1353/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 26
- Regolamento (CE) n. 1354/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 30
- Regolamento (CE) n. 1355/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 36

2

(segue)

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1356/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 .....	38
Regolamento (CE) n. 1357/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	39
Regolamento (CE) n. 1358/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 .....	40
Regolamento (CE) n. 1359/2002 della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione .....	41

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2002/618/CE:

- \* **Decisione n. 1/2002, del 6 giugno 2002, del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato .....** 44

2002/619/CE:

- \* **Decisione n. 2/2002, del 20 giugno 2002, del Comitato misto istituito conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone che istituisce un sottocomitato incaricato dell'allegato settoriale sulla buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici .....** 50

2002/620/CE:

- \* **Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee .....** 53

Dichiarazione dell'Ufficio del Parlamento europeo .....

2002/621/CE:

- \* **Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee .....** 56

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2002 DEL CONSIGLIO  
del 25 luglio 2002  
che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e  
finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe dell'embargo nei confronti dell'Iraq<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq<sup>(2)</sup>, vieta, con alcune eccezioni, l'esportazione in Iraq di tutti i prodotti e le merci originari della, provenienti dalla o in transito attraverso la Comunità. Questo regime di esportazione è stato imposto a seguito delle risoluzioni 661(1990), 687(1991) e 986(1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) A norma della risoluzione 986(1995) è stato aperto un conto presso terzi per il finanziamento di talune esportazioni in Iraq. Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409(2002), che stabilisce nuove procedure e regole per l'autorizzazione delle esportazioni in Iraq finanziate a partire dal suddetto conto. Tali procedure e regole sono state applicabili fino al 30 maggio 2002.
- (3) Di conseguenza, si controllerà se le esportazioni per le quali viene presentata una domanda di finanziamento a partire dal conto presso terzi non figurano nell'elenco delle merci e dei prodotti militari e nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo (GRL), anch'essi adottati dal Consiglio di sicurezza. Il GRL comprende beni, servizi e tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari (beni a duplice uso).
- (4) Se i prodotti da esportare non figurano in tali elenchi, l'Ufficio del programma Iraq (OIP) conferma per iscritto allo Stato che ha presentato la domanda che quest'ultima

non contiene merci o prodotti figuranti in detti elenchi. In caso di rilascio di tale conferma, l'esportazione può essere finanziata tramite il conto presso terzi. Tuttavia, tale pagamento è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 8(a) della risoluzione 986(1995), che prevede che l'esportazione avvenga su richiesta del governo dell'Iraq, che l'Iraq garantisca effettivamente l'equa distribuzione dei beni importati sulla base di un piano presentato al Segretariato generale e approvato dal medesimo e che il Segretariato generale riceva conferma autenticata dell'arrivo in Iraq dei beni esportati.

- (5) Se contiene prodotti che figurano nel GRL rivisto, la domanda è trasmessa al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990). Le esportazioni non sono consentite se il comitato non dà la sua autorizzazione. Al riguardo si noti che il comitato può autorizzare le esportazioni di merci e di prodotti figuranti nel GRL rivisto. Se la domanda contiene materiali di armamento, questa parte della domanda sarà considerata come non suscettibile di autorizzazione.
- (6) Le domande relative al finanziamento delle esportazioni in Iraq a partire dal conto presso terzi devono essere presentate all'OIP tramite le missioni diplomatiche degli Stati e le organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite utilizzando il modulo prescritto dal Consiglio di sicurezza.
- (7) È opportuno che le competenti autorità della Comunità confermino senza indugio e per iscritto alla persona, all'entità o all'organismo in nome dei quali è stata fatta la domanda, l'eventuale conferma ricevuta dall'OIP o l'eventuale autorizzazione ricevuta dal suddetto comitato. La conferma costituisce una prova sufficiente del fatto che l'esportazione non viola il regolamento (CE) n. 2465/96 e che il comitato ha autorizzato l'esportazione o che quest'ultima non necessita di un'autorizzazione. Tuttavia, la conferma non costituisce un'autorizzazione d'esportazione quale richiesta ai sensi della normativa comunitaria in vigore e, in particolare, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 337 del 27.12.1996, pag. 1.

esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso<sup>(1)</sup>. Per quanto concerne i prodotti alimentari, l'autorità competente dovrebbe confermare per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato a norma della risoluzione 661(1990).

- (8) Il regolamento (CE) n. 2465/96 dovrebbe essere modificato per tener conto del fatto che le esportazioni non violano tale regolamento se, secondo le nuove procedure e regole, è stato confermato che sono state autorizzate dal comitato o che non richiedono l'autorizzazione del comitato.
- (9) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2465/96 indica che occorrono chiarimenti soprattutto in merito alle procedure amministrative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2465/96 è modificato come segue:

1) è aggiunto il considerando seguente:

«Considerando che il presente regolamento mira esclusivamente a dare attuazione alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 2

1. I divieti di cui all'articolo 1, punti 1 e 5 non si applicano all'introduzione nel territorio della Comunità di:

- a) merci o prodotti che sono originari o che provengono dall'Iraq e sono stati esportati prima del 7 agosto 1990;
- b) petrolio e prodotti petroliferi originari dell'Iraq, a condizione che sia provato per iscritto che il comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in seguito denominato il "comitato") ha autorizzato l'acquisto delle merci o dei prodotti in questione e che il pagamento del prezzo totale sia effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite a norma della risoluzione 986(1995).

2. I divieti di cui all'articolo 1, punti 2 e 5 non si applicano all'esportazione da o al transito attraverso la Comunità verso l'Iraq di:

- a) prodotti per usi strettamente medici, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia rilasciato un'autorizzazione scritta;
- b) prodotti alimentari, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato;

c) materiali e forniture di beni di prima necessità, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal comitato;

d) parti e attrezzature necessarie al funzionamento sicuro dell'oleodotto iracheno di Kirkuk-Yumurtalik, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal comitato e purché siano soddisfatte le condizioni di pagamento fissate dal comitato;

e) qualsiasi altra merce o prodotto, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'Ufficio del programma Iraq (OIP) del Segretariato generale delle Nazioni Unite ha notificato per iscritto che l'esportazione di tale merce o prodotto può aver luogo senza l'autorizzazione preventiva del comitato e può essere finanziata tramite il conto presso terzi previa verifica, da parte dei funzionari delle Nazioni Unite, che i prodotti sono stati consegnati all'Iraq;

f) qualsiasi altra merce o prodotto, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione è stata approvata dal comitato.

3. I divieti di cui all'articolo 1, punti 3, 4 e 5 non si applicano:

a) alla fornitura di servizi postali o di telecomunicazione, di servizi medici necessari al funzionamento di ospedali già esistenti, o di servizi a carattere non finanziario derivanti da contratti o modifiche di contratti conclusi prima del 7 agosto 1990, se la loro esecuzione ha avuto inizio anteriormente a tale data;

b) ai voli approvati dal comitato o destinati ad attività delle Nazioni Unite in Iraq, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che il volo è stato autorizzato dal comitato o è destinato ad attività delle Nazioni Unite in Iraq;

c) ai servizi, comprese le operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente collegati alle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

4. Ad eccezione delle notifiche e delle domande presentate da organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite, tutte le notifiche al comitato, le domande di approvazione da parte di tale comitato e le domande di pagamento indirizzate all'OIP devono essere presentate attraverso l'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona, l'entità o l'organismo interessati sono residenti o insediati, che figura nell'elenco di cui all'allegato I. Nel caso di notifiche, domande e richieste di pagamento relative ad esportazioni in Iraq, la richiesta dev'essere accompagnata dal modulo "Notifica o richiesta d'invio di merci in Iraq" compilato, che figura nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 880/2002 (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 7).

5. La conferma scritta rilasciata da una delle autorità competenti di cui all'allegato I, cui si fa riferimento nel presente articolo, è valida su tutto il territorio della Comunità.

Appena ricevono un'autorizzazione del comitato o una notifica dell'OIP che un'esportazione non richiede l'approvazione del comitato le autorità competenti di cui all'allegato I trasmettono senza indugio tale conferma scritta alla persona, all'entità o all'organismo interessati.

Le autorità competenti fanno presente alla persona, all'entità o all'organismo interessati che nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione d'esportazione a norma del paragrafo 2, lettera a) o di altra normativa comunitaria in vigore, la conferma non li esenta dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione d'esportazione prima che l'esportazione abbia luogo.

Le autorità competenti rilasciano conferma scritta della notifica al comitato non appena effettuata tale notifica.

6. La conferma dell'autorizzazione riguardante l'esportazione o il transito in Iraq o della notifica di cui al paragrafo 5 è redatta su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato IV ed è rilasciata gratuitamente. Spetta agli Stati membri provvedere alla stampa di tale modulo.

L'esportatore presenta la conferma alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione doganale.

All'esportatore può essere richiesta una traduzione di tale conferma in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione d'esportazione.

7. Se l'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2, lettera a) è rilasciata da una delle autorità competenti di cui all'allegato I, essa è valida su tutto il territorio della Comunità. L'autorizzazione è redatta su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato V ed è rilasciata gratuitamente. Spetta agli Stati membri provvedere alla stampa di tale modulo.

L'esportatore presenta l'autorizzazione alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione doganale.

All'esportatore può essere richiesta una traduzione di tale autorizzazione in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione d'esportazione.

8. I moduli di cui ai paragrafi 6 e 7 sono stampati a norma dell'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (\*). In particolare, la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata e i moduli sono rivestiti da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

(\*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).»;

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Qualsiasi pagamento diretto o indiretto effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a norma della risoluzione 986(1995) dovrà essere destinato solo agli scopi indicati nel paragrafo 8 della stessa risoluzione quale riportato nell'allegato III e non dovrà essere utilizzato per nessun altro fine.»;

4) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Commissione è autorizzata ad emendare l'allegato II per conformarlo alle modifiche eventualmente apportate dal comitato.»;

5) al regolamento (CE) n. 2465/96 sono aggiunti gli allegati I, II, III, IV e V, che figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2

## BELGIO

Ministère des affaires économiques  
Administration des relations économiques  
Politique d'accès aux marchés  
Service: Licences  
60, Rue Général Leman  
B-1040 Bruxelles  
Tél. 32 2 206 58 11  
Fax 32 2 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken  
Bestuur economische betrekkingen  
Marktordening  
Dienst: vergunningen  
60, Generaal Lemanstraat  
B-1040 Brussel  
Tel.: 32 2 206 58 11  
Fax: 32 2 230 83 22

## DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen  
Dahlerups Pakhus  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 København Ø  
Tel.: 45 35 46 60 00  
Fax: 45 35 46 60 01

## GERMANIA

Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt  
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen  
Postfach 20 01 00  
D-53170 Bonn  
Tel. 49 228 300 45 00  
Fax 49 228 300 45 99

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Referat 214  
Postfach 5160  
D-65726 Eschborn  
Tel. 49 6196 908 0  
Fax 49 6196 908 905

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Referat 412  
Postfach 18 02 03  
D-60322 Frankfurt a.M.  
Tel. 49 69 1564 0  
Fax 49 69 1564 444

## GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων  
Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής  
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων  
Τηλ.: 301 03286021, 03286051  
Φαξ: 301 03286094, 03286059  
E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics  
General Secretariat of International Relations  
General Directorate for Policy Planning and Implementation  
Directory for International Economy Issues  
Tel.: 301 03286021, 03286051

Fax: 301 03286094, 03286059  
E-mail: e3c@dos.gr

## SPAGNA

Ministerio de Economía  
Secretaría General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana 162  
E-28046 Madrid  
Tel.: 34 91 3493904  
Fax: 34 91 3493802

Ministerio de Fomento  
Dirección General de Aviación Civil  
Paseo de la Castellana 67  
E-28071 Madrid  
Tel.: 34 91 5977000  
Fax: 34 91 5975357

## FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)  
Sous-direction du commerce international  
Bureau E/2 — Prohibitions, agriculture et protection du consommateur  
Cellule embargo  
23 bis, rue de l'Université  
F-75700 Paris 07 SP  
Tél. 33 1 44 74 48 93 (ou 96)  
Fax 33 1 44 74 48 97

## IRLANDA

Licensing Unit  
Department of Enterprise, Trade and Employment  
Block C  
Earlsfort Centre  
Hatch Street  
Dublin 2  
Ireland  
Tel.: 353 1-6312534  
Fax: 353 1-6312562

## ITALIA

Ministero delle Attività Produttive  
D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi  
Divisione IV — UOPAT  
Viale Boston, 35  
I-00144 Roma  
Dirigente:  
Tel. 39 06 59647534  
Fax 39 06 59647506  
Collaboratori:  
Tel. 39 06 59933295  
Fax 39 06 59932430

## LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense  
Direction des relations économiques internationales  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Tél. 352 478 23 70  
Fax 352 46 61 38

## PAESI BASSI

*Per i prodotti agricoli*

Ministerie van Landbouw  
Directie Juridische Zaken  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Nederland  
tel.: 31 70 378 4481  
fax: 31 70 378 6127

*Per le altre esportazioni*

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer  
Postbus 30003  
9700 RD Groningen  
Nederland  
tel.: 31 50 5239111  
fax: 31 50 5260698  
e-mailadres: cdiusgs@bart.nl

*Per i voli a destinazione dell'Iraq*

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat Generaal Luchtvaart  
Postbus 90771  
2509 LT Den Haag  
Nederland  
tel.: 31 70 351 7526  
fax: 31 70 356 3450

## AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
Abteilung C/2/2  
Außenwirtschaftsadministration  
Landstraßer Hauptstrasse 55-57  
A-1030 Wien  
Tel. 43 1 71100/8327  
Fax 43 1 71100/8386

## PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais  
Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas, P-1399-030 Lisboa  
e-mail: mne\_dgam\_spm@hotmail.com  
Tel.: 351 21 3946702  
Fax: 351 21 3946073

## FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
PL/PB 176  
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors  
Tel.: 358 9 16 05 59 00  
Fax: 358 9 16 05 57 07

## SVEZIA

Utrikesdepartementet  
Rättssekretariatet för EU-frågor  
S-103 39 Stockholm  
Tel.: 46 8 405 1000  
Fax: 46 8 723 1176

## REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit  
Department for Trade and Industry (DTI)  
Bay 310  
4 Abbey Orchard Street  
London SW1P 2HT  
United Kingdom  
Tel.: 44 20 7215 0594  
Fax: 44 20 7215 0593

## COMUNITÀ EUROPEA

Commission of the European Communities  
Directorate-general for External Relations  
Directorate CFSP  
Unit A.2/Mr A. de Vries  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Tel.: 32 2 295 68 80  
Fax: 32 2 296 75 63  
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int

## ALLEGATO II

Modulo da compilare per la notifica delle esportazioni in Iraq, la domanda di autorizzazione di tali esportazioni o la domanda di pagamento di tali esportazioni tramite il conto presso terzi delle Nazioni Unite di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2465/96

May 2002 REVISED

<b>SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990)            CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT</b>  <b>NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ</b>  For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site (www.un.org/Depts/oip/index)			
(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)			
COMM. No.	REGISTRATION DATE	DATE RECEIVED BY UNMOVIC/IAEA (if applicable)	DATE SENT TO THE COMMITTEE (if applicable)
(TO BE COMPLETED BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY or INTERNATIONAL ORGANISATION)			
1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANISATION		2. CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL	
3. DATE OF SUBMISSION		4. MISSION REFERENCE No.	
5. GOODS TO BE SHIPPED (General description of the goods)		6. NUMBER OF LINE ITEMS ON THE EXCEL FORM ATTACHMENT	7. TOTAL VALUE
8. CURRENCY ISO CODE			
9. EXPORTER  Name:  Address:  Country:  Phone/Fax/E-mail:		10. ORIGIN of GOODS (if different from applicant State)	
11. RECEIVING COMPANY/ORG.  Name:  Address:  Phone/Fax/E-mail:		12. SHIPPING ARRANGEMENTS:  Select ONE Point of Entry into Iraq  <input type="checkbox"/> Trebil <input type="checkbox"/> Al Waleed <input type="checkbox"/> Zakho <input type="checkbox"/> Umm Qasr	
13. END USER entity (if different from receiving company/org.)  Name:  Address:  Phone/Fax/E-mail:		14. END USE  Provide details of intended end-use.  (attach additional sheets if necessary)	



## 15. METHOD OF PAYMENT

**From the Iraq Account in accordance  
SC resolution 986 (1995)**

**By other arrangement (in this case, disregard page 2) with**

**In this case, please fill out PAGE 2**

**(Relevant documentation including contract(s) must be attached)**

## 16. ADDITIONAL INFORMATION:

**(Attach additional sheet if necessary)**

**IF THIS NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ  
IS TO BE PAID FROM THE IRAQ ACCOUNT  
IN ACCORDANCE WITH SC RESOLUTION 986(1995)  
PLEASE FILL OUT THESE ADDITIONAL BOXES  
(see box 15 on page 1)**

**MISSION REFERENCE No.:**

## 17. IDENTICAL GOODS PREVIOUSLY SUBMITTED:

Indicate whether or not you have previously submitted an application for IDENTICAL goods.

**YES**     **NO**     **UNABLE TO DETERMINE**

If **YES** provide Comm. number reference(s) with respective item number(s)

## 18. DETAILED LIST OF GOODS:

Indicate whether or not the scope of supply includes any spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables.

**YES**     **NO**

If **YES** indicate whether or not all components of the spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables have been listed as separate line items with the relevant description, quantity and price on the attached Excel format application.

**YES**     **NO** (in this case, the document will not be registered by the Secretariat)

## 19. TECHNICAL INFORMATION:

Indicate whether or not the scope of the supply includes (separately or as part of larger item) any of the goods and/or technology specified on the OIP web site ([www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays](http://www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays))

**YES**     **NO**

If **YES** indicate whether or not the relevant technical specification form for each item has been completed and attached to the application.

**YES**     **NO**

**20. GRL RELATED ITEM(S) AND/OR TECHNOLOGY:**

Indicate whether or not the scope of supply includes any item included in the Goods Review List (GRL). The GRL may be accessed via the OIP web site ([www.un.org/Depts/oip...](http://www.un.org/Depts/oip...)).

**YES**     **NO**     **UNABLE TO DETERMINE**

If **YES** indicate below the line item number and description as from the Excel sheet of these goods considered to be included in the GRL.

Line item No.

Description

GRL Ref. No.

(attach additional sheets if necessary)

**IMPORTANT NOTICE**

The following attachments are compulsory

- 1) Excel form application listing IN DETAIL all goods (including all spare parts, accessories . . .) + diskette
- 2) Contract signed by both parties with all attachments, enclosures and annexes
- 3) All relevant documentations and/or technical specifications of the goods (e.g. brochures, pictures, diagrams, chemical composition, material composition, etc.).

**For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site ([www.un.org/Depts/oip/index](http://www.un.org/Depts/oip/index))**

## ALLEGATO III

**Paragrafo 8 della risoluzione 986(1995)  
di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2465/96**

8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne, ainsi qu'aux autres fins ci-après:
- a) Financer l'exportation vers l'Iraq, conformément aux modalités établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), à condition que:
    - i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du gouvernement iraquien;
    - ii) L'Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises, sur la base d'un plan soumis au secrétaire général et approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises concernées;
    - iii) Le secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq;
  - b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le gouvernement iraquien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays, en virant tous les quatre-vingt-dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations unies exécuté sur le territoire souverain de l'Iraq, dans les trois provinces d'Iraq du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de dollars des États-Unis; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est inférieure à 1 milliard de dollars des États-Unis, le secrétaire général pourra réduire en conséquence le montant du virement;
  - c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage des fonds déposés au compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa résolution 705 (1991) du 15 août 1991;
  - d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu'aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'ONU;
  - e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991);
  - f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Iraq, ainsi qu'aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après;
  - g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximum de 10 millions de dollars des États-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992;
-

## ALLEGATO IV

Modulo di conferma di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2465/96 (1)

**COMUNITÀ EUROPEA  
ESPORTAZIONI IN IRAQ**

CONFERMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2465/96

1. Data e numero di riferimento della richiesta o notifica alle Nazioni Unite	2. Autorità competente (nome, indirizzo completo) (2)
3. Data e numero di riferimento della risposta delle Nazioni Unite	4. Conferma informazioni fornite da <input type="checkbox"/> Ufficio del programma Iraq (OIP) <input type="checkbox"/> Comitato istituito dalla risoluzione 661
5. Descrizione generale delle merci (3)	6. Esportatore (nome, indirizzo completo)
7. Punto d'ingresso in Iraq <input type="checkbox"/> Trebil <input type="checkbox"/> Al Waleed <input type="checkbox"/> Zakho <input type="checkbox"/> Umm Qasr <input type="checkbox"/> Altro .....	8. Società/organizzazione ricevente (nome, indirizzo completo)
<p>9. A nome dell'autorità competente di cui al punto 2, il sottoscritto conferma che l'OIP ha notificato che <b>l'esportazione delle merci o prodotti descritti al punto 5 può aver luogo senza l'autorizzazione preventiva del comitato</b> istituito dalla risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Se è stato richiesto un finanziamento tramite il conto presso terzi delle Nazioni Unite, le esportazioni saranno pagate tramite tale conto alle condizioni di cui al punto 8, lettera a) della risoluzione 986(1995).</p> <p>La presente conferma è valida fino al [(data (4)) .....</p> <p>Fatto a (luogo, data) .....</p> <p>Nome (in stampatello) ..... Timbro (5)</p> <p>(firma) .....</p>	
<p>10. A nome dell'autorità competente di cui al punto 2, il sottoscritto conferma che il <b>comitato</b> istituito dalla risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite <b>ha autorizzato l'esportazione in Iraq</b> delle merci o prodotti descritti al punto 5, nei termini e alle condizioni indicate nella richiesta. L'autorizzazione è/non è soggetta (6) alle condizioni supplementari sintetizzate/riportate (6) a tergo.</p> <p>La presente conferma è valida fino al [data (4)] .....</p> <p>Fatto a (luogo, data) .....</p> <p>Nome (in stampatello) ..... Timbro (5)</p> <p>(firma) .....</p>	
<p>11. A nome dell'autorità competente di cui al punto 2, il sottoscritto conferma che l'autorità <b>competente ha notificato al comitato</b> istituito dalla risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'esportazione in Iraq dei <b>prodotti alimentari</b> descritti al punto 5, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2465/96.</p> <p>Fatto a (luogo, data) .....</p> <p>Nome (in stampatello) ..... Timbro (5)</p> <p>(firma) .....</p>	
12. Osservazioni: nessuna / v. a tergo (6)	
<p><b>LA PRESENTE CONFERMA NON COSTITUISCE UN'AUTORIZZAZIONE D'ESPORTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2000 DEL CONSIGLIO E DI ALTRI REGOLAMENTI COMUNITARI PERTINENTI.</b></p>	

**COMUNITÀ EUROPEA  
ESPORTAZIONI IN IRAQ**

CONFERMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2465/96

(informazioni supplementari)

1.	Data e numero di riferimento della richiesta o notifica alle Nazioni Unite	
5.	Descrizione generale delle merci (seguito)	
	Fatto a (luogo, data) .....	
	Nome (in stampatello) .....	Timbro <sup>(5)</sup>
	(firma) .....	
10.	Condizioni supplementari	
	Fatto a (luogo, data) .....	
	Nome (in stampatello) .....	Timbro <sup>(5)</sup>
	(firma) .....	
12.	Osservazioni	
		Timbro <sup>(5)</sup>

(1) Non utilizzare il presente modulo per confermare il rifiuto di una richiesta di autorizzazione da parte delle Nazioni Unite.  
(2) Autorità competente dello Stato membro che ha presentato la richiesta alle Nazioni Unite.  
(3) La descrizione deve corrispondere alla risposta fornita al quesito n. 5 del modulo "Notifica o richiesta d'invio di merci in Iraq", a meno che siano interessate soltanto alcune delle merci citate in tale risposta, e ai dati figuranti nella dichiarazione doganale. Se necessario, utilizzare il riquadro a tergo.  
(4) La data deve essere identica alla data di validità della risposta di cui al punto 3.  
(5) Timbro dell'autorità competente di cui al punto 2. Non apporre alcun timbro se la casella non è compilata.  
(6) Cancellare la dicitura inutile.

## ALLEGATO V

Modulo di autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2465/96

COMUNITÀ EUROPEA

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA  
ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PER USO MEDICO IN IRAQ

AUTORIZZAZIONE AD ESPORTARE IN IRAQ AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2465/96 (1)

Non valido per le esportazioni diverse da quelle di prodotti per usi strettamente medici	ORIGINALE
1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)	2. Autorità competente (nome, indirizzo completo)
3. Descrizione generale delle merci (2)  Codice NC .....	4. Numero dell'autorizzazione  Data  Periodo di validità
5. Luogo e data di spedizione  Mezzo di trasporto	6. Utilizzatore/destinatario finale (nome, indirizzo completo, paese)
7. Punto d'ingresso in Iraq  <input type="checkbox"/> Trebil <input type="checkbox"/> Al Waleed <input type="checkbox"/> Zakho <input type="checkbox"/> Umm Qasr <input type="checkbox"/> Altro .....	8. Richiesta di finanziamento tramite il conto presso terzi nel quadro del programma "petrolio in cambio di cibo" <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, ma non accettata <input type="checkbox"/> Sì, conferma dell'accettazione rilasciata da ..... il (data) .....
9. Descrizione dettagliata delle merci (numero dei colli, tipo d'imballaggio, caratteristiche distintive, peso, valore) (3)	
10. Condizioni supplementari (3)	
11. Il sottoscritto certifica che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2465/96 e alle condizioni e modalità indicate nel presente modulo, l'autorità competente di cui al punto 2 ha autorizzato l'esportazione dalla/il transito attraverso la Comunità (5) verso l'Iraq dei prodotti per usi strettamente medici descritti ai punti 3 e 9.  Fatto a (luogo, data) .....  Nome (in stampatello) .....  (firma) .....  Timbro (4)	
12. Osservazioni: nessuna / v. a tergo (5)	



**REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,0
	064	75,1
	096	30,6
	999	63,6
0707 00 05	052	83,4
	999	83,4
0709 90 70	052	72,7
	999	72,7
0805 50 10	388	56,3
	524	72,9
	528	55,5
	999	61,6
0806 10 10	052	148,1
	220	97,3
	508	86,5
	512	89,8
	600	147,8
	624	207,5
	999	129,5
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		118,6
404		94,8
508		85,1
512		88,0
524		62,5
528		75,1
720		149,5
800		99,9
804		106,2
999		97,1
0808 20 50		388
	512	80,4
	528	78,6
	804	114,1
0809 10 00	999	89,9
	052	155,0
	064	171,1
0809 20 95	999	163,1
	052	386,5
	400	252,8
	404	249,4
	616	281,4
0809 30 10, 0809 30 90	999	292,5
	052	125,3
	999	125,3
0809 40 05	064	59,7
	624	157,7
	999	108,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
 J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
 Direttore generale dell'agricoltura

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,40	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	11,90	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2002**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1307/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1307/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1307/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GUL 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GUL 191 del 19.7.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,69 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,06 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,69 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,06 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	43,15
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,55
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,55
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4315

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,250 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	34,72	1104 23 10 9100	C14	EUR/t	37,20
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	29,76	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	28,52
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	29,76	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C14	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C14	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C15	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	6,20
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	44,64	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	34,72	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	29,76	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	29,76	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	2,53	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	39,68
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	39,68
1103 20 60 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	39,68
1103 20 20 9000	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	39,68
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	34,96
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	34,96
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	38,87
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	39,68	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	29,76
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	32,24	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	38,87
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	29,76
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	29,76
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	38,87
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	29,76
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	40,73
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	28,27
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	29,76

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	24,80
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 luglio 2002**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	0,253	0,253
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – altre (incluso allo stato naturale)	2,480 1,332 2,480  1,860 0,999 1,860 1,332 2,480	2,480 1,332 2,480  1,860 0,999 1,860 1,332 2,480
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	2,480 1,332 2,480	2,480 1,332 2,480

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	9,500	9,500
	– a grani medi	9,500	9,500
	– a grani lunghi	9,500	9,500
1006 40 00	Rotture di riso	2,300	2,300
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1166/2002 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.



- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 39 9300	L06	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 99 9000	L06	EUR/100 kg	43,93
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 11 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 19 9350	L06	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 99 31 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 99 31 9300	L06	EUR/kg	0,2629
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 31 9500	L06	EUR/kg	0,4530
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 99 39 9150	L06	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	11,09	0403 90 11 9000	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9200	L06	EUR/100 kg	83,81
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0403 90 13 9300	L06	EUR/100 kg	105,76
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 13 9500	L06	EUR/100 kg	111,23
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 13 9900	L06	EUR/100 kg	119,82
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 19 9000	L06	EUR/100 kg	120,45
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	40,46	0403 90 33 9400	L06	EUR/kg	1,0576
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	63,20	0403 90 33 9900	L06	EUR/kg	1,1982
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	69,70	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,458
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	16,66
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9310	L06	EUR/100 kg	40,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	79,43	0403 90 59 9340	L06	EUR/100 kg	59,20
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	116,74	0403 90 59 9370	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 11 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0403 90 59 9510	L06	EUR/100 kg	59,20
0402 10 19 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 21 9120	L06	EUR/100 kg	72,52
0402 10 91 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 21 9160	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 10 99 9000	L06	EUR/kg	0,8500	0404 90 23 9120	L06	EUR/100 kg	85,00
0402 21 11 9200	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 23 9130	L06	EUR/100 kg	106,39
0402 21 11 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 23 9140	L06	EUR/100 kg	112,31
0402 21 11 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 23 9150	L06	EUR/100 kg	120,90
0402 21 11 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 29 9110	L06	EUR/100 kg	121,76
0402 21 17 9000	L06	EUR/100 kg	85,00	0404 90 29 9115	L06	EUR/100 kg	122,68
0402 21 19 9300	L06	EUR/100 kg	106,39	0404 90 29 9125	L06	EUR/100 kg	123,95
0402 21 19 9500	L06	EUR/100 kg	112,31	0404 90 29 9140	L06	EUR/100 kg	135,61
0402 21 19 9900	L06	EUR/100 kg	120,90	0404 90 81 9100	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9110	L06	EUR/kg	0,8500
0402 21 91 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0404 90 83 9130	L06	EUR/kg	1,0639
0402 21 91 9350	L06	EUR/100 kg	123,88	0404 90 83 9150	L06	EUR/kg	1,1231
0402 21 91 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0404 90 83 9170	L06	EUR/kg	1,2090
0402 21 99 9100	L06	EUR/100 kg	121,71	0404 90 83 9936	L06	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L06	EUR/100 kg	122,69	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9300	L06	EUR/100 kg	123,88	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9400	L06	EUR/100 kg	132,38	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9500	L06	EUR/100 kg	135,55	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9600	L06	EUR/100 kg	147,05	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 21 99 9700	L06	EUR/100 kg	153,41	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 21 99 9900	L06	EUR/100 kg	160,93	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9200	L06	EUR/kg	0,8500	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	180,49
0402 29 15 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 15 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	191,78
0402 29 19 9300	L06	EUR/kg	1,0641	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	169,22
0402 29 19 9500	L06	EUR/kg	1,1234	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	175,98
0402 29 19 9900	L06	EUR/kg	1,2090	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	235,07
0402 29 91 9000	L06	EUR/kg	1,2171	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	185,00
0402 29 99 9100	L06	EUR/kg	1,2171	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L06	EUR/kg	1,3238	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	39,41
0402 91 19 9370	L06	EUR/100 kg	6,804		400	EUR/100 kg	—
0402 91 31 9300	L06	EUR/100 kg	8,058		A01	EUR/100 kg	39,41

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	36,66		L04	EUR/100 kg	8,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,66		A01	EUR/100 kg	15,17
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	16,09		L04	EUR/100 kg	11,87
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	16,09		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	53,46		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	53,46		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	54,22		L04	EUR/100 kg	11,87
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,22		A01	EUR/100 kg	22,26
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,52		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	60,52		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	88,94		L04	EUR/100 kg	17,26
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	88,94		A01	EUR/100 kg	32,38
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	74,11		L04	EUR/100 kg	19,53
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	74,11		A01	EUR/100 kg	36,60
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	20,48
	L04	EUR/100 kg	27,49		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,40
0406 10 20 9850	A01	EUR/100 kg	27,49	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,14
	L04	EUR/100 kg	33,33		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	94,14
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	96,66
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9913	A01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,66
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,46		L04	EUR/100 kg	106,29
	400	EUR/100 kg	17,96		400	EUR/100 kg	34,20
A01	EUR/100 kg	61,46	A01		EUR/100 kg	121,71	
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	81,13		L04	EUR/100 kg	109,84
	400	EUR/100 kg	23,93		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	81,13		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	86,20		L04	EUR/100 kg	109,84
	400	EUR/100 kg	25,44		400	EUR/100 kg	35,25
	A01	EUR/100 kg	86,20		A01	EUR/100 kg	125,77
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	96,33		L04	EUR/100 kg	107,63
	400	EUR/100 kg	28,38		400	EUR/100 kg	25,29
	A01	EUR/100 kg	96,33		A01	EUR/100 kg	122,94
0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	94,51
	L04	EUR/100 kg	8,10		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	108,69
0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	15,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	93,89
	L04	EUR/100 kg	11,87		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,52
A01	EUR/100 kg	22,26					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	94,38	
	L04	EUR/100 kg	85,04		400	EUR/100 kg	13,13	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	107,15	
	A01	EUR/100 kg	97,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	91,53	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	106,96	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L04	EUR/100 kg	97,04	
	L04	EUR/100 kg	78,15		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	14,50		A01	EUR/100 kg	110,84	
	A01	EUR/100 kg	89,64		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	96,13	
	L04	EUR/100 kg	71,43		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	109,15	
	A01	EUR/100 kg	82,21		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	78,47	
	L04	EUR/100 kg	72,14		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	90,23	
	A01	EUR/100 kg	82,27		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	99,20	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	27,02	
	400	EUR/100 kg	34,88		A01	EUR/100 kg	113,61	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	107,14	
	L04	EUR/100 kg	110,56		400	EUR/100 kg	33,67	
	400	EUR/100 kg	22,80		A01	EUR/100 kg	123,32	
	A01	EUR/100 kg	127,15		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	98,22	
	L04	EUR/100 kg	106,29		400	EUR/100 kg	29,46	
	400	EUR/100 kg	34,20		A01	EUR/100 kg	113,03	
	A01	EUR/100 kg	121,71		A00	EUR/100 kg	—	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	117,14	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,46	L04	EUR/100 kg	90,13		
	A01	EUR/100 kg	135,59	400	EUR/100 kg	17,68		
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	A01	EUR/100 kg	106,94	
	L04	EUR/100 kg	116,53		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,31		L04	EUR/100 kg	91,43	
	A01	EUR/100 kg	134,46		400	EUR/100 kg	19,38	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	A01	EUR/100 kg	108,06	
	L04	EUR/100 kg	112,03		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	27,77		L04	EUR/100 kg	97,13	
	A01	EUR/100 kg	129,88		400	EUR/100 kg	21,93	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	113,61	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
L04	EUR/100 kg	112,03	L04		EUR/100 kg	107,14		
400	EUR/100 kg	27,77	400		EUR/100 kg	25,67		
0406 90 73 9900	A01	EUR/100 kg	129,88	0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	123,32	
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	97,56		0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	29,89		L04	EUR/100 kg	75,11	
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	111,82	0406 90 87 9300	400	EUR/100 kg	15,81	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,10	
	L04	EUR/100 kg	98,22		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	12,61		L04	EUR/100 kg	83,95	
0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	113,03	0406 90 87 9400	400	EUR/100 kg	17,85	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	99,25	
	L04	EUR/100 kg	88,57		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,15	
0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	101,43	0406 90 87 9951	400	EUR/100 kg	19,55	
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	100,75	
	L04	EUR/100 kg	99,20		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	13,13		L04	EUR/100 kg	97,43	
0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	113,61	400	EUR/100 kg	27,03		
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	111,58		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	15,39
	L04	EUR/100 kg	97,43		A01	EUR/100 kg	118,38
	400	EUR/100 kg	21,93		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9972	A01	EUR/100 kg	111,58	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	105,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,40
	L04	EUR/100 kg	41,51		A01	EUR/100 kg	119,70
0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	47,73		L04	EUR/100 kg	94,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	95,66	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	108,69
	400	EUR/100 kg	15,39		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	109,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,16
	L04	EUR/100 kg	103,82		400	EUR/100 kg	19,38
					A01	EUR/100 kg	87,34

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	1,37
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	1,28
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	1,18
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	1,09
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	1,02
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	61,65
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	48,60
1005 90 00 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(6)</sup>, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 19 al 25 luglio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 19 al 25 luglio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 1,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> G U L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> G U L 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> G U L 147 del 30.6.1995, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> G U L 89 del 29.3.2001, pag. 16.  
<sup>(5)</sup> G U L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 19 al 25 luglio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.  
<sup>(5)</sup> GUL 142 del 31.5.2002, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 289 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 <sup>(5)</sup>. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener

conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Fatta salva la quantità di 289 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	81	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	101
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	81		R02	EUR/t	95
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	81		R03	EUR/t	100
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	69
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	81		A97	EUR/t	95
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	81		021 e 023	EUR/t	95
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	81	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	101
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	69
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	81		A97	EUR/t	95
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	81	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	95
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	81		064	EUR/t	69
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	69
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	81	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	101
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	81		R02	EUR/t	95
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	81		R03	EUR/t	100
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	69
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	101		A97	EUR/t	95
	R02	EUR/t	95		021 e 023	EUR/t	95
	R03	EUR/t	100	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	101
	064	EUR/t	69		A97	EUR/t	95
	A97	EUR/t	95		064	EUR/t	69
	021 e 023	EUR/t	95		R01	EUR/t	101
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	101		A97	EUR/t	95
	A97	EUR/t	95		064	EUR/t	69
	064	EUR/t	69	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	101
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	101		R02	EUR/t	95
	R02	EUR/t	95		R03	EUR/t	100
	R03	EUR/t	100		064	EUR/t	69
	064	EUR/t	69		A97	EUR/t	95
	A97	EUR/t	95		021 e 023	EUR/t	95
	021 e 023	EUR/t	95	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	101
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	101		A97	EUR/t	95
	064	EUR/t	69		064	EUR/t	69
	A97	EUR/t	95	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	95
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(\*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per 950 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

**DECISIONE N. 1/2002**

**del 6 giugno 2002**

**del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato**

(2002/618/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

DECIDE:

1. È adottato il regolamento interno del Comitato misto che figura in allegato alla presente decisione.
2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. Essa diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Tokyo, il 21 maggio 2002

*A nome del Giappone*  
Jun SHIMMI

Bruxelles, il 6 giugno 2002

*A nome della Comunità europea*  
Philippe MEYER

—

*ALLEGATO***REGOLAMENTO INTERNO****del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e il Giappone***Articolo 1***Presidenza**

1. Il Comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante del Giappone e da un rappresentante della Comunità europea.
2. I copresidenti sono responsabili delle comunicazioni tra le parti effettuate a norma delle procedure fissate nel presente regolamento interno e nell'accordo.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il Comitato misto si riunisce periodicamente almeno una volta l'anno ad una data stabilita di comune accordo. Se una parte riterrà necessarie riunioni supplementari, l'altra parte mostrerà la massima disponibilità nei confronti di tale richiesta. Previo accordo delle parti si potrà fare ricorso a teleconferenze o videoconferenze.
2. Le riunioni del Comitato misto sono convocate dai copresidenti. Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni.
3. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo per assicurare un'adeguata preparazione, possibilmente 6 settimane prima della riunione.
4. La parte che ospita la riunione organizza gli aspetti logistici. Le riunioni convocate per videoconferenza o teleconferenza sono organizzate dal copresidente che ha chiesto la riunione.

*Articolo 3***Delegazioni**

Le parti si notificano a vicenda nella misura del possibile, almeno una settimana prima della riunione, la prevista composizione delle rispettive delegazioni.

*Articolo 4***Ordine del giorno delle riunioni**

1. I copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, possibilmente 3 settimane prima della riunione. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna parte può aggiungere un punto all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Se possibile, le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto.
3. All'inizio di ciascuna riunione i due copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Previo accordo delle parti, possono essere iscritti all'ordine del giorno, nella misura del possibile, punti diversi da quelli figuranti sull'ordine del giorno provvisorio.

*Articolo 5***Verbali delle riunioni**

1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
  - a) la documentazione fornita al Comitato misto;
  - b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale;
  - c) le decisioni e le conclusioni adottate su un ciascun punto.

3. Il verbale indica anche i singoli partecipanti alla riunione.
4. Il verbale è approvato dal Comitato misto e firmato dai copresidenti.

#### Articolo 6

##### **Decisioni del Comitato misto**

1. Le decisioni del Comitato sono adottate per consenso.
2. Al di fuori delle sue riunioni ufficiali il Comitato misto può adottare decisioni tramite procedura scritta, previo accordo delle parti.
3. Tutte le decisioni del Comitato recano il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e dalla descrizione del loro oggetto. È indicata anche la data della loro entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai copresidenti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna versione facente ugualmente fede. Un modello di decisione del Comitato misto figura all'allegato I.
4. Le decisioni relative all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità sono adottate di norma tramite procedura scritta. A tal fine, conformemente all'articolo 9 dell'accordo, si applica la seguente procedura:
  - a) Una parte presenta per iscritto all'altra parte la sua proposta, in forma di progetto di decisione del Comitato misto per l'approvazione di un organismo di valutazione della conformità (per il quale un modello figura all'allegato II). La proposta è accompagnata da un modulo di proposta e dai necessari documenti giustificativi, il cui formato dev'essere concordato tra le parti. L'altra parte conferma per iscritto la data alla quale ha ricevuto la proposta e indica per iscritto se la accetta o meno entro 90 giorni dal suo ricevimento.
  - b) Se la parte che ha ricevuto la proposta ha bisogno d'informazioni supplementari, le chiede per iscritto indicandone i motivi. Una siffatta richiesta sospende il periodo di 90 giorni, che inizia a decorrere nuovamente alla data in cui le informazioni supplementari sono ricevute.
  - c) Se necessario, le parti si consultano a vicenda sulle questioni relative all'approvazione proposta.
  - d) Se accetta la proposta, la parte che l'ha ricevuta firma e data la decisione del Comitato misto e la ritrasmette alla parte proponente. L'approvazione dell'organismo di valutazione della conformità proposto è effettiva dalla data indicata nella decisione del Comitato misto.
  - e) Se la parte che ha ricevuto la proposta di approvazione non comunica l'accettazione o il rifiuto della stessa entro il termine di 90 giorni, la questione è deferita al Comitato misto.
  - f) Se il Comitato misto non può adottare la decisione di approvazione di un organismo di valutazione della conformità proposto, si applica l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo.

#### Articolo 7

##### **Procedure di notifica e di proposta**

1. La sospensione e la revoca della sospensione della designazione di un organismo approvato di valutazione della conformità a norma dell'articolo 6 dell'accordo è notificata per iscritto, così come è presentata per iscritto la proposta di revoca dell'approvazione di un organismo di valutazione della conformità a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.
2. La parte che riceve tale notifica o proposta lo dichiara immediatamente, entro un massimo di tre giorni lavorativi, per iscritto indicando la data di ricevimento. La sospensione, la revoca della sospensione e la revoca dell'approvazione dell'organismo di valutazione della conformità divengono effettive alla data in cui il copresidente della parte ricevente riceve la notifica o la proposta, salvo disposizione contraria del Comitato misto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo.

#### Articolo 8

##### **Sottocomitati**

Il Comitato misto può istituire sottocomitati e delegare loro determinati compiti. I sottocomitati tengono informato il Comitato misto e presentano relazioni in merito all'attuazione degli allegati settoriali.



*Articolo 9***Scambi d'informazioni**

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, le Parti istituiscono e si comunicano a vicenda uno o, se necessario, più punti di contatto per gli scambi d'informazioni previsti dall'accordo. I punti di contatto sono responsabili della trasmissione e del ricevimento delle informazioni scambiate a norma dell'accordo, in particolare dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 8.

*Articolo 10***Pubblicazione**

La pubblicazione degli elenchi degli organismi approvati di valutazione della conformità e dei centri confermati a norma dell'accordo e delle pertinenti decisioni del Comitato misto è effettuata conformemente ai rispettivi requisiti nazionali delle parti. Le parti pubblicano tempestivamente e regolarmente sui loro rispettivi siti Internet tali elenchi aggiornati.

*Articolo 11***Consultazione di esperti**

Previo accordo delle parti, il Comitato può consultare esperti su questioni particolari.

*Articolo 12***Spese**

1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato misto, comprese le spese di personale, viaggio e sostentamento e le spese postali e di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.

*Articolo 13***Procedure amministrative**

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato misto non sono aperte al pubblico.
2. Ai fini della riservatezza, i verbali e gli altri documenti del Comitato sono considerati informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti, che saranno soggetti agli stessi obblighi di riservatezza, conformemente all'articolo 13 dell'accordo.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato dei risultati delle riunioni del Comitato misto, dopo essersi consultate a vicenda al termine di ciascuna riunione sulle informazioni da comunicare.

*Articolo 14***Regime linguistico**

1. Le comunicazioni scritte tra i copresidenti, in particolare quelle di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, avvengono in lingua inglese.
  2. La parte che ospita una riunione del Comitato misto assicura l'interpretazione tra la lingua giapponese e la lingua inglese e ne sostiene i costi.
  3. Le decisioni del Comitato misto sono redatte in lingua inglese. Se necessario, le parti provvedono a tradurle nella o nelle rispettive lingue ufficiali.
-

*Allegato I al regolamento interno del Comitato misto**Modello di decisione del Comitato misto***Decisione n. x/... del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra la Comunità europea e il Giappone**

IL COMITATO CONGIUNTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l'articolo ...,

DECIDE:

- 1.
2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. La decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Tokyo, il ...

*A nome del  
Giappone*

Bruxelles, il ...

*A nome della  
Comunità europea*

\_\_\_\_\_

*Allegato II al regolamento interno del Comitato misto**Modello di decisione del Comitato misto per l'approvazione di un organismo di valutazione della conformità***Decisione n. x/... del Comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale su [Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio] [Prodotti elettrici]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità indicato in appresso è approvato, ai sensi dell'allegato settoriale su [Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio] [Prodotti elettrici] dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità di seguito indicati.

Nome, acronimo ed estremi delle persone da contattare dell'organismo di valutazione della conformità

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. La decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Tokio, il ...

*A nome del  
Giappone*

Bruxelles, il ...

*A nome della  
Comunità europea*

**DECISIONE N. 2/2002****del 20 giugno 2002****del Comitato misto istituito conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone che istituisce un sottocomitato incaricato dell'allegato settoriale sulla buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici**

(2002/619/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il paragrafo 6 dell'allegato settoriale sulla buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici prevede l'istituzione di un sottocomitato,

DECIDE:

1. Viene istituito un sottocomitato del Comitato misto, incaricato della buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici. Il sottocomitato svolgerà i propri compiti conformemente a quanto disposto dal regolamento interno che figura in allegato.
2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, viene firmata dai copresidenti. Essa entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Tokyo, il 6 giugno 2002

*A nome del Giappone*  
Jun SHIMMI

Bruxelles, il 20 giugno 2002

*A nome della Comunità europea*  
Philippe MEYER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO****del sottocomitato incaricato della buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici****1. Introduzione**

Il compito del sottocomitato incaricato dell'allegato settoriale sulla buona prassi di fabbricazione di dispositivi medici (allegato) relativo all'accordo sul riconoscimento reciproco tra la Comunità europea (CE) e il Giappone è, conformemente al paragrafo 6 dell'allegato, quello di monitorare i progressi compiuti nella fase preparatoria e nella fase operativa. Per garantire l'efficienza operativa del sottocomitato, la descrizione in allegato è completata nel modo seguente, per illustrare in dettaglio le competenze, la composizione e le procedure del sottocomitato.

**2. Competenze**

Le competenze del sottocomitato farmaceutico sono le seguenti:

- a) presentare relazioni al Comitato misto e comunicare con questo;
- b) coordinare le attività congiunte;
- c) monitorare i progressi dei lavori di preparazione dell'allegato e della fase operativa;
- d) facilitare la collaborazione in materia di regolamenti e le comunicazioni tra le competenti autorità del Giappone e della Comunità europea;
- e) stabilire una procedura per coordinare l'equivalenza della buona prassi di fabbricazione di prodotti specifici e di classi di prodotti;
- f) discutere e risolvere ove possibile gli eventuali problemi rilevanti e sottoporre al Comitato misto le questioni che non possono essere risolte;
- g) stabilire e aggiornare un elenco di punti di contatto per ognuna delle parti,  
e, più in particolare per quanto riguarda la fase preparatoria,
- h) garantire che la documentazione e le altre informazioni necessarie per riconfermare l'equivalenza siano comunicati agli organismi competenti;
- i) concordare una procedura di allerta dettagliata;
- j) riconfermare l'equivalenza della buona prassi di fabbricazione e della sua attuazione;
- k) identificare i prodotti e le classi di prodotto che rientrano nella definizione di dispositivo medico ai sensi dell'allegato;
- l) preparare, in vista dell'adozione da parte del Comitato misto, la definizione del concetto di emergenza e le modalità di visita agli impianti di produzione in caso di emergenza;
- m) sviluppare procedure di scambio di documentazione e di informazioni;
- n) preparare le procedure dettagliate di attuazione dell'allegato, che saranno sottoposte per decisione al Comitato misto.

**3. Composizione del sottocomitato**

Il sottocomitato prevede la seguente composizione:

- a) ogni parte nomina un rappresentante che copresiede le riunioni del sottocomitato. La partecipazione di entrambe le parti al sottocomitato deve essere equilibrata in termini di numero di componenti delle rispettive delegazioni;
- b) non è prevista la partecipazione alle riunioni del sottocomitato di parti terze, quali rappresentanti dell'industria, delle associazioni professionali o della stampa. Tutti i partecipanti alle riunioni sono tenuti ad osservare gli stessi obblighi di confidenzialità, neutralità e riservatezza dei rappresentanti delle autorità normative. La parte a nome della quale una persona partecipa alla riunione vigila affinché questa osservi gli obblighi di confidenzialità, neutralità e riservatezza.

**4. Svolgimento delle riunioni**

- a) Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.
- b) Il sottocomitato si riunisce almeno una volta all'anno fisicamente o, previo accordo di entrambe le parti, per teleconferenza. Se necessario ai fini di un'efficace attuazione dell'allegato, e a richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono riunioni supplementari.

- c) Salvo decisione contraria, durante i 18 mesi della fase preparatoria il sottocomitato si riunisce quattro volte.
- d) La data e il luogo esatto degli incontri sono concordati dai copresidenti.
- e) Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara una proposta di ordine del giorno, che comunica ai partecipanti, assieme all'elenco dei partecipanti, prima della riunione.
- f) I copresidenti devono approvare il progetto di ordine del giorno.
- g) Ciascuna parte distribuisce nella misura del possibile i documenti e le relazioni che saranno presentati alla riunione almeno due settimane prima della riunione.
- h) Entro due settimane dal termine della riunione, la parte che ha ospitato la riunione prepara e distribuisce una tabella riassuntiva delle iniziative concordate ed entro un mese dal termine della riunione, un verbale provvisorio.
- i) Entro le quattro settimane successive il verbale provvisorio e la tabella riassuntiva delle iniziative concordate devono essere finalizzati ed approvati dai due copresidenti.
- j) Su richiesta delle parti e ogniqualvolta queste lo ritengono necessario per adempiere agli obblighi di cui all'allegato, il sottocomitato tiene riunioni specifiche.
- k) La parte che ha ospitato la riunione si occupa dell'organizzazione logistica. Le riunioni per teleconferenza sono organizzate dal copresidente che ha richiesto la riunione.
- l) Il regime linguistico è il seguente:
  - le comunicazioni scritte tra i copresidenti avvengono in lingua inglese,
  - la parte che ospita la riunione del sottocomitato assicura l'interpretazione tra la lingua giapponese e la lingua inglese e ne sostiene i costi.

#### 5. Adozione di documenti

Il sottocomitato:

- a) adotta l'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- b) ad ogni riunione, esamina la tabella riassuntiva delle iniziative concordate nel corso della riunione precedente;
- c) adotta tutti i documenti da presentare al Comitato misto;
- d) adotta i documenti per consenso. Se i pareri delle parti divergono su un punto, un documento descriverà i due diversi punti di vista.

#### 6. Relazioni al Comitato misto

Il sottocomitato:

- a) presenta al Comitato misto una relazione scritta sui risultati della fase preparatoria;
- b) trasmette al Comitato misto almeno copia dell'ordine del giorno concordato e dei verbali delle riunioni ufficiali annuali.

#### 7. Comunicazioni alle parti terze

- a) Al termine di ogni riunione, le parti concordano una dichiarazione comune sulla situazione e sullo stato di attuazione dell'allegato.
  - b) Tale comunicazione deve essere pubblicata il prima possibile dopo la riunione; ciascuna parte diffonde la dichiarazione comune secondo le modalità che essa ritiene più opportune.
-

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA  
CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,  
DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL MEDIATORE**

**del 25 luglio 2002**

**che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee**

(2002/620/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, LA CORTE DI GIUSTIZIA, LA CORTE DEI CONTI, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, IL COMITATO DELLE REGIONI E IL MEDIATORE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 490/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, terzo comma, dello statuto,

visto il parere del comitato dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) Per ragioni di efficacia e di economia nell'utilizzo delle risorse è necessario conferire a un organismo interistituzionale comune i mezzi destinati alla selezione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.
- (2) È opportuno che l'organismo interistituzionale così istituito abbia per missione di stabilire, in funzione delle necessità manifestate da ciascuna istituzione e nel rispetto dello statuto, gli elenchi dei candidati risultati idonei nei concorsi generali, a partire dai quali ciascuna autorità che ha il potere di nomina procede alla nomina degli stessi.
- (3) Analogamente, è opportuno che l'organismo interistituzionale possa fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest'ultimi in materia di concorsi interni o di selezione di altri agenti,

DECIDONO:

*Articolo 1*

**Istituzione dell'Ufficio**

È istituito l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, di seguito chiamato «l'Ufficio».

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.

*Articolo 2*

**Poteri**

1. L'Ufficio esercita i poteri di selezione conferiti, in virtù dell'articolo 30, primo comma, e dell'allegato III dello statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della presente decisione. Solo in casi eccezionali, e con l'accordo dell'Ufficio, le istituzioni possono organizzare concorsi generali propri per far fronte a esigenze specifiche e di alta specializzazione.

2. L'Ufficio può esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 quando questi sono conferiti all'autorità che ha il potere di nomina di un organismo, organo o agenzia istituiti dai trattati o in base ad essi, su richiesta di tale organismo, organo o agenzia.

3. L'autorità investita del potere di nomina del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, come pure di ogni altro organo, organismo o agenzia istituiti dai trattati o sulla base di quest'ultimi, che abbia delegato all'Ufficio i propri poteri o abbia fatto ricorso ad esso, decide la nomina dei candidati idonei.

*Articolo 3*

**Funzioni**

1. In funzione delle domande che gli sono presentate dalle autorità che hanno il potere di nomina di cui all'articolo 2, l'Ufficio stabilisce l'elenco dei candidati risultati idonei nei concorsi generali di cui all'articolo 30, primo comma, dello statuto, nelle condizioni previste dall'allegato III dello stesso.

2. L'Ufficio può fornire assistenza alle istituzioni, organi, organismi e agenzie istituiti dai trattati o sulla base di quest'ultimi nell'organizzazione di concorsi interni e nella selezione di altri agenti.

*Articolo 4*

**Domande, reclami e ricorsi**

In applicazione dell'articolo 91 bis dello statuto, le domande e i reclami relativi all'esercizio dei poteri conferiti all'Ufficio in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della presente decisione sono presentati all'Ufficio. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione.

*Articolo 5***Attuazione**

I segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore adottano di comune accordo le misure necessarie all'attuazione della presente decisione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

Patrick COX

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Romano PRODI

*Per la Corte dei conti*

*Il Presidente*

Juan Manuel FABRA VALLÉS

*Per il Comitato delle regioni*

*Il Presidente*

Sir Albert BORE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Jaume MATAS i PALOU

*Per la Corte di giustizia*

*Il Presidente*

Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS

*Per il Comitato economico e sociale*

*Il Presidente*

G. FRERICHS

*Il Mediatore*

Jacob SÖDERMAN

---



**DICHIARAZIONE DELL'UFFICIO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo:

- 1) ha autorizzato il suo presidente a firmare la decisione delle istituzioni che istituisce l'Ufficio europeo per la selezione del personale («l'Ufficio»), e il suo segretario generale a firmare le due decisioni sussidiarie concernenti il suo funzionamento;
  - 2) afferma che la creazione dell'Ufficio non incide sull'autonomia istituzionale del Parlamento europeo, dal momento che esso mantiene la competenza esclusiva per l'assunzione dei funzionari permanenti, in linea con i suoi interessi istituzionali, attingendo agli elenchi degli idonei stabiliti dall'Ufficio;
  - 3) ricorda che la selezione e l'assunzione di altre categorie del personale, in particolare il personale dei gruppi politici, rimane di esclusiva competenza del Parlamento europeo, tranne nella misura in cui quest'ultimo chiedi l'assistenza tecnica dell'Ufficio a tal fine;
  - 4) ricorda altresì che l'organizzazione di concorsi interni, che consentono il passaggio di funzionari da una categoria all'altra, rimane di esclusiva responsabilità del Parlamento europeo; ribadisce la sua intenzione di organizzare periodicamente concorsi interni per le diverse categorie del personale;
  - 5) conferma il suo impegno a favore di un'amministrazione multilingue e multiculturale, equilibrata sotto il profilo linguistico e geografico; fa presente che la capacità dell'Ufficio di predisporre elenchi degli idonei in grado di assicurare una politica delle assunzioni che garantisca tale equilibrio costituisce uno dei criteri fondamentali in base ai quali saranno valutati i suoi risultati;
  - 6) rileva inoltre che, qualora l'Ufficio non sia in grado di fornire elenchi degli idonei che possano garantire un equilibrio linguistico e geografico, il Parlamento europeo si riserva il diritto di organizzare autonomamente concorsi specifici di selezione per rimediare alla situazione conformemente all'articolo 2 della decisione che istituisce l'Ufficio;
  - 7) ricorda la sua decisione dell'8 aprile di incaricare i rappresentanti del Parlamento al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio di non approvare l'utilizzo dei limiti di età nell'organizzazione di concorsi generali di selezione.
-

**DECISIONE DEI SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DEL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, DEL COMITATO DELLE REGIONI E DEL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE**

**del 25 luglio 2002**

**relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee**

(2002/621/CE)

I SEGRETARI GENERALI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, IL CANCELLIERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, I SEGRETARI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, DEL COMITATO DELLE REGIONI E IL RAPPRESENTANTE DEL MEDIATORE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

vista la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 5 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 27 dello statuto, le istituzioni devono fare in modo che le assunzioni assicurino loro la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità, senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.
- (2) L'allegato III dello statuto definisce all'articolo 1, punto 1, terzo comma, le competenze della commissione paritetica comune e, all'articolo 3, secondo comma, le modalità di designazione dei membri della giuria per l'organizzazione dei concorsi generali,

professionalità. L'Ufficio stabilisce l'elenco dei candidati risultati idonei per consentire alle istituzioni l'assunzione di personale altamente qualificato e rispondente ai bisogni definiti dalle stesse istituzioni.

2. Più in particolare, l'Ufficio ha i seguenti compiti:

- a) a richiesta di una singola istituzione organizza concorsi generali al fine di stabilire elenchi di idoneità per la nomina dei funzionari. I concorsi sono organizzati nel rispetto delle disposizioni dello statuto, sulla base dei criteri armonizzati fissati in conformità dell'articolo 6, lettera c) e del programma di lavoro approvato dal consiglio di amministrazione;
- b) agisce in stretta collaborazione con le istituzioni al fine di valutare le necessità future in materia di personale manifestate dalle istituzioni e di predisporre un programma di concorsi per rispondere a tali necessità nei tempi opportuni;
- c) mette a punto metodi e tecniche di selezione sulla base delle migliori pratiche e conformemente alle competenze richieste per le differenti categorie del personale delle istituzioni;
- d) gestione e controllo dell'utilizzo degli elenchi degli idonei stabiliti sulla base dei concorsi interistituzionali;
- e) presenta alle istituzioni relazioni annuali sulle sue attività.

DECIDONO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

**Responsabilità delle istituzioni**

**Compiti dell'Ufficio**

1. L'Ufficio è incaricato di organizzare concorsi generali al fine di garantire alle istituzioni delle Comunità europee i servizi di funzionari reclutati nelle migliori condizioni finanziarie e di

L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione dell'Ufficio un numero sufficiente di membri della giuria, assessori e sorveglianti sulla base delle «quote» approvate dal consiglio di amministrazione come previsto dall'articolo 6, lettera i), per consentire il corretto svolgimento delle procedure di selezione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato III dello statuto.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

**Articolo 3****Altri servizi**

1. Sulla base di un accordo tra il direttore dell'Ufficio e qualsiasi organo, ufficio o agenzia, l'Ufficio può organizzare procedure di selezione finalizzate all'assunzione di personale da parte di tale organo, ufficio o agenzia. Prima di concludere un tale accordo, il direttore dell'Ufficio chiede l'approvazione del consiglio di amministrazione. Ogni accordo di questo tipo deve includere le modalità finanziarie relative ai servizi forniti dall'Ufficio.
2. Se del caso, l'Ufficio può fornire un sostegno tecnico nei concorsi interni organizzati dai singoli organi, istituzioni, uffici o agenzie.
3. Su richiesta di un'istituzione, l'Ufficio organizza la procedura di selezione degli altri agenti al fine di stabilire elenchi di idonei e/o basi di dati a cui tutte le istituzioni possano attingere per l'assunzione di altri agenti.
4. Queste attività sono incluse nel programma di lavoro dell'Ufficio conformemente all'articolo 6, lettera f), purché l'istituzione in questione presenti la domanda tempestivamente.

**Articolo 4****Reclami e domande**

1. Il direttore dell'Ufficio esercita i poteri che sono conferiti all'autorità che ha il potere di nomina in virtù dell'articolo 90, dello statuto per tutte le domande o i reclami relativi ai compiti dell'Ufficio.
2. In caso di reclami, il direttore dell'Ufficio, qualora intenda confermare la sua decisione iniziale, consulta il presidente del consiglio di amministrazione.
3. L'Ufficio risponde alle domande inoltrate dal Mediatore europeo per tutte le questioni di sua competenza ai sensi della presente decisione.

**Articolo 5****Consiglio di amministrazione**

1. È istituito un consiglio di amministrazione dell'Ufficio composto da un membro per ognuna delle istituzioni (designato dalle stesse) e tre rappresentanti del personale, in qualità di osservatori, nominati di comune accordo dai comitati del personale delle istituzioni.
2. Il consiglio di amministrazione designa un presidente che viene scelto tra i suoi membri con votazione a maggioranza semplice e che resta in carica due anni.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno con votazione a maggioranza semplice dopo averlo sottoposto all'esame delle istituzioni.
4. Il consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di uno dei membri.
5. Quando il consiglio di amministrazione adotta una decisione a maggioranza semplice ogni istituzione dispone di un voto. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.
6. Quando il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata, i voti sono ripartiti come segue tra le istituzioni: Commissione, 18 voti; Parlamento europeo, 7 voti; Consiglio, 7 voti; Corte di giustizia, 3 voti; Corte dei conti, 2 voti; Comitato economico e sociale: 2 voti; Comitato delle regioni, 2 voti; Mediatore europeo, 1 voto. La maggioranza qualificata è di 24 voti.

**Articolo 6****Funzioni del consiglio di amministrazione**

Nell'interesse comune delle istituzioni, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

- a) approva, a maggioranza qualificata, le norme di funzionamento dell'Ufficio;
- b) approva, a maggioranza semplice, la struttura organizzativa dell'Ufficio su proposta del direttore dello stesso;
- c) nel rispetto dell'accordo da concludere tra i segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, il cancelliere della Corte di giustizia, i segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e il rappresentante del Mediatore europeo relativo ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e di assunzione e ai principi di utilizzo degli elenchi degli idonei come pure delle disposizioni statutarie in materia, approva, a maggioranza qualificata sulla base delle proposte presentate dal direttore dell'Ufficio, i principi della politica di selezione che sarà messa in atto da quest'ultimo;
- d) nell'ambito della procedura di bilancio e deliberando a maggioranza semplice, redige, in base a un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio, che trasmette poi alla Commissione affinché essa possa stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Commissione; in questo stesso ambito propone alla Commissione gli adeguamenti dell'organico dell'Ufficio che esso ritiene necessari;
- e) approva, a maggioranza semplice, la natura e le tariffe delle prestazioni supplementari che l'Ufficio può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie, come pure le condizioni in cui tali prestazioni possono essere effettuate;

- f) sulla base di una proposta del direttore dell'Ufficio, approva all'unanimità il programma di lavoro e, in particolare, la pianificazione e il calendario dei concorsi da organizzare. Il programma di lavoro deve includere anche i servizi non connessi con i concorsi generali organizzati per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie;
- g) approva, a maggioranza qualificata, in base a un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, una relazione annua di gestione che riguarda in particolare tutte le voci di entrata e di spesa relative ai lavori effettuati e alle prestazioni fornite dall'Ufficio; anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sulla scorta della contabilità analitica, trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio precedente;
- h) approva, a maggioranza semplice, aggiornandola ogni tre anni, una ripartizione giusta ed equilibrata dei costi variabili e diretti da imputare a fini analitici a ciascuna delle istituzioni;
- i) sulla base delle necessità in materia di assunzioni, decide, a maggioranza semplice, le modalità in base alle quali ciascuna istituzione mette a disposizione dell'Ufficio un numero adeguato di membri di giuria, assessori e sorveglianti;
- j) approva, a maggioranza semplice, le condizioni alle quali l'Ufficio può concedere il suo accordo alle istituzioni per l'organizzazione di concorsi propri conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione delle istituzioni.

#### Articolo 7

#### Nomina del personale

1. L'Ufficio è guidato da un direttore nominato dalla Commissione, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza semplice. Il consiglio di amministrazione collabora fattivamente all'espletamento delle procedure necessarie prima della nomina del direttore, e in particolare alla redazione degli avvisi di posto vacante e all'esame delle candidature.
2. Il direttore dell'Ufficio è l'autorità che ha il potere di nomina del personale dell'Ufficio.
3. La Commissione, per quanto riguarda il direttore dell'Ufficio, e quest'ultimo per quanto riguarda il personale di cui è l'autorità che ha il potere di nomina, informano il consiglio di amministrazione delle nomine, della firma di contratti, delle promozioni o dell'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari e altri agenti.
4. I funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità sono informati in tempo utile dei posti vacanti presso l'Ufficio, non appena l'AIPN abbia deciso di coprire tali posti.

5. Il direttore dell'Ufficio è designato per un periodo di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile per una volta.

#### Articolo 8

#### Funzioni del direttore dell'Ufficio, gestione del personale

1. Il direttore dell'Ufficio è responsabile del buon funzionamento dello stesso. Nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione, il direttore agisce sotto l'autorità di quest'ultimo. Provvede al segretariato del consiglio di amministrazione e rende conto a quest'ultimo dell'esecuzione delle proprie funzioni, presentandogli qualsiasi suggerimento utile per il buon funzionamento dell'Ufficio.
2. Le procedure amministrative relative alla gestione corrente del personale, segnatamente in ordine alle retribuzioni e ai congedi, alla cassa malattia, agli infortuni sul lavoro e al pensionamento, si applicano secondo le stesse modalità in vigore per i funzionari e gli agenti della Commissione. Tale elenco non è completo e l'Ufficio può concordare con la Commissione altri ambiti di intervento.

#### Articolo 9

#### Aspetti finanziari

1. La dotazione dell'Ufficio, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare della sezione del bilancio relativa alla Commissione, è indicata in modo particolareggiato in un allegato della stessa sezione. Tale allegato reca uno stato delle entrate e delle spese, suddiviso nello stesso modo delle sezioni di bilancio.
2. L'organico dell'Ufficio è allegato a quello della Commissione.
3. Sulla base di una proposta del consiglio di amministrazione e per quanto riguarda la dotazione dell'Ufficio iscritta in allegato, la Commissione delega al direttore dell'Ufficio i poteri di ordinatore e fissa i limiti e le condizioni per l'esercizio di tale delega. Per quanto riguarda le prestazioni supplementari fornite dall'Ufficio a titolo oneroso, alla fine dell'esercizio il consiglio di amministrazione informa l'autorità di bilancio sulla ripartizione degli importi recuperati all'interno della linea di bilancio dell'allegato.

4. La contabilità dell'Ufficio viene tenuta conformemente alle norme e ai metodi contabili stabiliti dal contabile della Commissione. L'Ufficio mantiene una contabilità separata delle entrate derivanti dalle prestazioni fornite a titolo oneroso.

#### Articolo 10

#### Riesame

La presente decisione viene riesaminata dopo un periodo di tre anni dall'istituzione dell'Ufficio.

## Articolo 11

**Data di entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Parlamento europeo*

*Il segretario generale*

J. PRIESTLEY

*Per la Commissione*

*Il segretario generale*

D. O'SULLIVAN

*Per la Corte dei conti*

*Il segretario generale*

M. HERVÉ

*Per il Comitato delle regioni*

*Il segretario generale*

V. FALCONE

*Per il Consiglio*

*Il segretario generale aggiunto*

P. DE BOISSIEU

*Per la Corte di giustizia*

*Il presidente*

R. GRASS

*Per il Comitato economico e sociale*

*Il segretario generale*

P. VENTURINI

*Il Mediatore*

J. SÖDERMAN

---